



Sentenza

n. 152/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Galeota **Presidente**

Nicola Ruggiero **Consigliere**

Andrea Luberti **Consigliere - relatore**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 61644 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

M&H Group società a responsabilità limitata in fallimento (di seguito:

M&H Group), con sede legale in Firenze, alla via Guido Monaco, 34, in persona della curatrice fallimentare e legale rappresentante, Valentina

Montanelli. Elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Empoli (FI),

alla via Lucchese, 79 (posta elettronica certificata:

fif812019@procedurepec.it). Rappresentata e difesa dall'avvocata Maria

Cristina Frattagli, con studio in Firenze, alla via delle Mantellate, 8 (posta

elettronica certificata: mariacristina.frattagli@firenze.pecavvocati.it);

Massimo Vergine, nato a Cittanova (RC) in data 1 giugno 1958, residente a

Poggibonsi (SI), alla via Senese 129/b, in qualità di amministratore unico e

legale rappresentante *pro tempore* della **M&H Group**.

Rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Martini e Stefano Brizi e, in forza di procura speciale, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Poggibonsi (SI), alla via XX Settembre (posta elettronica certificata: stefanobrizi@pec.ordineavvocatisiena.it).

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella camera di consiglio da remoto, svolta nella data del 10 febbraio 2021, in base a quanto previsto dall'articolo 85, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il pubblico ministero, Acheropita Rosaria Mondera, nonché, per le parti, l'avvocata Maria Cristina Frattagli e l'avvocato Stefano Brizi.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe ai fini della condanna al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma di euro **5. 041, 50** oltre agli accessori di legge.

Il danno contestato è correlato al mancato versamento dell'imposta di soggiorno, introdotta da ultimo con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede la possibilità, per determinate tipologie di Comuni, di istituire un prelievo tributario a carico di coloro che alloggiano nelle strutture

ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al costo giornaliero praticato dalla struttura ricettiva, con obbligo di riscossione e riversamento da parte del gestore della stessa struttura alberghiera.

Nel Comune di Firenze l'imposta, secondo quanto precisato dalla Procura erariale, è stata disciplinata con deliberazione del Consiglio comunale del 20 giugno 2011, n. 33, con effetto dal 1 luglio 2011.

Il relativo regolamento è stato successivamente integrato e modificato dalle deliberazioni consiliari in data 7 maggio 2012, n. 21; 28 luglio 2014, n. 50, e 2 marzo 2015, n. 12, che prevedono appunto la riscossione da parte del gestore della struttura alberghiera e il versamento della relativa somma, previa specifica dichiarazione.

Nell'atto di citazione la Procura ha esposto di avere ricevuto una *notitia criminis*, da parte della Polizia municipale del Comune di Firenze, con cui era riferita l'omissione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore dell'ostello *Ciao Hostel* (per le mensilità di gennaio, febbraio, agosto e settembre 2017) individuabile nei soggetti convenuti.

In particolare, soggetto gestore della struttura ricettiva in commento sarebbe la società M&H Group, attualmente sottoposta a procedura fallimentare.

L'ammontare delle somme non versate sarebbe pertanto pari al *petitum* contenuto nell'atto di citazione.

Il curatore fallimentare della società aveva presentato deduzioni scritte con cui ha rilevato di non aver rinvenuto documentazione idonea a comprovare l'intervenuto adempimento agli obblighi di versamento delle somme contestate.

Anche il convenuto Massimo Vergine aveva, del pari, presentato note scritte con cui ha eccepito l'assenza di responsabilità, rilevando che l'effettiva gestione della struttura societaria era attribuita ad altro soggetto.

Lo stesso, infatti, avrebbe svolto le proprie funzioni solo per finalità formali, in quanto lo svolgimento delle operazioni bancarie sarebbe stato delegato a una dipendente della società.

La società convenuta in fallimento si è poi costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei propri confronti e, comunque, il difetto di legittimazione passiva nei confronti della curatela fallimentare nonché della curatrice. La stessa curatela, infatti, non avrebbe mai avuto maneggio di denaro pubblico, circostanza tra l'altro comprovata dal dato che l'attività ricettiva sarebbe cessata in epoca precedente all'apertura della procedura concorsuale. Pertanto, difetterebbero in capo alla medesima quegli obblighi di riscossione e versamento idonei a fondare la giurisdizione contabile. Nel merito, la pretesa erariale sarebbe comunque infondata atteso che per lo stesso credito l'ente locale è stato ammesso al passivo fallimentare.

All'udienza in data 10 febbraio 2021 le parti presenti si sono riportate alle rispettive note scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel merito, il Collegio ritiene che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento integrale.

È appena il caso di riferire che sulla controversia in esame appare indiscussa la sussistenza della giurisdizione contabile, in considerazione della struttura dell'imposta di soggiorno, che configura il cliente della struttura (e non quest'ultima) soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

Per contro, nei regolamenti comunali in genere (e tanto si è verificato nel caso di specie) il gestore della struttura ricettiva è investito della riscossione e del successivo versamento dell'importo, che *ab origine* rappresenta un'entrata di carattere pubblicistico. Pertanto, i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili (Corte dei conti, Sezioni riunite, 22 settembre 2016, n. 22).

Tale affermazione comporta, al contempo, l'individuazione in capo al gestore della struttura ricettiva di un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi (investito di funzioni strumentali alla potestà impositiva del Comune), ferma restando l'azionabilità dei danni derivanti dalla violazione di tali obblighi in capo al Comune avanti alla giurisdizione contabile (per giurisprudenza costante tra cui, da ultimo, Corte di cassazione, Sezioni unite, ordinanza 24 luglio 2018, n. 19654).

In relazione alla giurisdizione nei confronti della curatela fallimentare, occorre precisare che, contrariamente a quanto adombrato dalla medesima, in linea di principio le conseguenze proprie della responsabilità erariale accertate nei confronti della società si ripercuotono sull'impresa in fallimento, per la natura soggettivamente autonoma della massa a seguito della scissione degli effetti giuridici prevista dall'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (in senso analogo la Sezione con la pronuncia 17 ottobre 2018, n. 248; 7 luglio 2020, n. 219).

Ciò in quanto la procedura fallimentare non è in grado di modificare l'assetto della distribuzione della cognizione fra i diversi plessi giudiziari, e di incidere sulla sussistenza della giurisdizione contabile (Corte dei conti, Sezione I centrale Appello, 15 marzo 2021, n. 54). Tanto premesso, con tutta evidenza gli effetti della sentenza non si estendono alla persona fisica del curatore, rimasto estraneo all'attribuzione di disponibilità materiale delle risorse pubbliche. Il medesimo è infatti convenuto in giudizio al più limitato fine di consentire, anche in favore della società decotta e della massa fallimentare, l'esercizio del diritto di difesa.

In punto di fatto, occorre osservare che la circostanza oggettiva del mancato versamento delle somme dovute è desumibile dalle risultanze trasmesse dalla polizia municipale del Comune di Firenze, cui può essere attribuita una privilegiata efficacia probatoria.

Nel caso di specie, pertanto, è senza dubbio ravvisabile un'omissione dolosa agli obblighi imposti dall'articolo 4 del decreto legislativo 23/2011, nonché dalla sua ricezione nel regolamento applicabile nel territorio comunale di Firenze. Essa è ascrivibile, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo, alla società evocata in giudizio e al suo amministratore e legale rappresentante *pro tempore*.

Non possono essere accolte nemmeno le argomentazioni difensive del convenuto Massimo Vergine, in quanto l'incardinamento come amministratore della società comporta l'assunzione di obblighi nei confronti dei terzi, ferma la possibilità di delegare detti compiti, circostanza nel caso di specie non comprovata e comunque rilevante solo nei rapporti interni.

In conclusione, paiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sugli obblighi in capo alla società convenuta e al proprio organo amministrativo relativi alla cooperazione nella potestà impositiva); l'antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell'inadempimento agli obblighi insiti, in questo caso, dalla cooperazione dovuta in base alla struttura del tributo); nonché il danno (consistente nella perdita finanziaria) e il nesso di derivazione causale. Risulta evidente anche l'elemento soggettivo, insito nell'attribuibilità, sotto il profilo del dolo, individuabile nella coscienza e volontarietà dell'omissione rispetto ai doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva e alla produzione del danno.

Pertanto, il collegio ritiene di condannare i convenuti al risarcimento, in favore del Comune di Firenze, della somma di euro **5.041,50**, già comprensiva di rivalutazione, da ripartirsi, nei rapporti interni, nella misura della metà.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna la **M&H Group società a responsabilità limitata in fallimento** in persona del proprio curatore fallimentare, e **Massimo Vergine**, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, della **M&H Group**, al pagamento *in solido*, e nei rapporti interni in eguale misura, in favore del Comune di Firenze, della somma di euro **5. 041, 50**.

Tale importo sarà incrementato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 128,00.=
(diconsi Euro Centoventotto/00.=)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 febbraio 2021.

L'estensore

Andrea Luberti

Firmato digitalmente

Il Presidente

Antonio Galeota

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/04/2021

Il direttore di Segreteria

Simonetta Agostini

F.to digitalmente